

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 762

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DIANA e CASTELLANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 1994

Modifica dell'articolo 28, comma 1, della legge 8 giugno
1990, n. 142, in materia di costituzione di comunità
montane

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 28, primo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, prevede che le Comunità montane vanno costituite tra comuni, anche solo parzialmente montani, della stessa provincia. A norma del successivo articolo 61, comma 2, della legge, tale riordino dovrebbe intervenire entro un anno.

Orbene, l'applicazione automatica della previsione legislativa (con la provincializzazione obbligatoria delle Comunità montane interprovinciali) realizzerebbe un effetto fortemente negativo per l'azione di valorizzazione delle zone montane e pregiudicherebbe la omogeneità geografica e socio-economica di comprensori montani unita

ri, consolidati da tempo, ancorchè appartenenti a due province diverse.

Per evitare tale evidente distorsione legislativa che, tra l'altro, porterebbe ad un aumento degli enti montani e ciò in palese contrasto sia con le ipotesi di razionalizzazione amministrativa che di contenimento della spesa pubblica, si propone il presente disegno di legge per la modifica dell'articolo 28, comma 1, della legge dell'8 giugno 1990, n. 142, per le motivazioni sopra riportate cui va aggiunta la considerazione seguente: in caso di istituzione di nuove province, qualora il predetto articolo 28 non venga *medio tempore* modificato, avremmo il paradosso di dover dividere in due tutte le Comunità montane preesistenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo le parole «parzialmente montani» sono inserite le seguenti: «, di norma».

2. Le regioni provvedono a regolare i rapporti tra le comunità montane costituite tra comuni montani e parzialmente montani di più province e le province medesime.

3. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 61 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è differito al 31 dicembre 1994.

